

AUTORIZZAZIONE APERTURA ED ESERCIZIO FARMACIE DI NUOVA ISTITUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 102, 111, 112
- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1, 9, 10, 13 e succ. mod.
- D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 11
- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 7, 10
- Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29 e succ. mod.
- Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16
- Legge 24.03.2012, n. 27
- DPP 12.02.2014, n. 2-4/Leg

AMBITI

Istituzione nuova farmacia a seguito di pubblico concorso:

- **assegnazione al privato esercizio**
- **assegnazione al Comune che ha esercitato il diritto di prelazione;** le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite in economia, per mezzo di azienda speciale, per mezzo di consorzi tra comuni, per mezzo di società di capitali tra il comune e i farmacisti in servizio al momento della costituzione societaria

ASSEGNAZIONE AL COMUNE CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE	OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE
Il Comune che ha esercitato il diritto di prelazione può gestire la farmacia in forma diretta (economia) o tramite un gestore, tra quelli previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui la gestione avvenga tramite un gestore, il sindaco, almeno 45 giorni prima della prevista apertura della farmacia, invierà alla APSS apposita comunicazione nella quale dovrà risultare che la titolarità dell'esercizio rimane in capo al Comune mentre la sua gestione avviene tramite il gestore. La richiesta dovrà contenere esplicita delega al gestore di provvedere al perfezionamento dell'istruttoria per l'apertura ed esercizio della farmacia. Alla istanza sarà allegata idonea documentazione di supporto (ad. es: delibera consiglio comunale ecc.).	Il gestore incaricato dal sindaco (ad es. azienda speciale, società di capitali) inoltra la richiesta in carta legale alla APSS almeno 30 giorni prima della prevista apertura della farmacia. L'istanza deve riportare: gli estremi del gestore, la dichiarazione di incarico alla gestione da parte del Comune, l'ubicazione dei locali dove si intende aprire l'esercizio, il nome del farmacista direttore e la data di apertura. Nell'istanza deve essere allegata specifica documentazione a supporto dell'affido della gestione (ad es.: Convenzione), e i seguenti documenti: 1. planimetria dei locali con indicazione della destinazione d'uso 2. certificato di agibilità dei locali 3. ricevuta pagamento 300 € 4. 1 marca da bollo per il rilascio del provvedimento autorizzativo

ADEMPIMENTI DELLA APSS

1. Il Servizio Farmaceutico della APSS (S.F.) provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e della regolarità della documentazione inoltrata
2. IL S.F. con apposita determina, autorizza la titolarità della farmacia e stabilisce la data di apertura, subordinandola al parere positivo della Commissione ispettiva di vigilanza; la determina riporta il gruppo di appartenenza e le modalità di effettuazione dei turni, nelle more della loro identificazione definitiva (e, se richiesto dal gestore, il turno di riposo settimanale); il provvedimento è inviato al gestore
3. La Commissione ispettiva di vigilanza effettua l'ispezione di cui al punto 2 per l'accertamento delle dotazioni ai fini della piena garanzia di un buon esercizio
4. Il S. F. rilascia al gestore la copia conforme del provvedimento e invia la comunicazione ai referenti di legge